



## **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA**

### **Obblighi di comunicazione dello statuto delle società che gestiscono farmacie**

*Articolo 8, commi 2 e 3 della L. 362 del 1991*

Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno.